



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale “*previa acquisizione del concerto*” del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per i progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTA la legge regionale della Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1, recante “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies*, comma 1, che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l'articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTA la nota n. 30835 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un parco eolico e relative opere di connessione nei comuni di Venosa, Rapolla e Melfi (PZ), presentato dalla Inergia Lucania S.r.l.;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la società proponente, con nota del 21 novembre 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 10 aerogeneratori con un diametro del rotore di 162 m, lunghezza della pala pari a 81 m circa e da un'altezza al mozzo di 119 m, ciascuno di potenza nominale pari a 5,5 MW, per una potenza complessiva di 55 MW;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica degli avvisi relativi alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta il 2 dicembre 2019;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 188 del 29 novembre 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 22600-P del 14 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame;

PRESO ATTO che, secondo quanto riportato nel parere espresso dal Ministero della cultura, sebbene l'impianto non ricada in zone vincolate, nell'area buffer distanziale di 10 km dall'impianto, definita sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, sono comprese numerose aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136, dell'art.142 comma 1) lett. b), c), f), g), h), l), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, mentre il cavidotto interferisce direttamente con l'area boscata;

PRESO ATTO che, nel medesimo parere del Ministero della cultura, si rappresenta come *“in riferimento agli aspetti paesaggistici, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio che si connota per un elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale, ricco di punti di vista e belvedere, che risulta già parzialmente compromesso dalla realizzazione di altri impianti e, quanto proposto, andrebbe ad aggravare una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico, producendo un forte impatto percettivo [...] per di più all'interno di un comparto di grande interesse paesaggistico ed archeologico come quello dell' Ager Venusinus”*;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rappresentato, per ciò che concerne gli aspetti percettivi, la forte incidenza degli aerogeneratori sul contesto paesaggistico di riferimento come si evincerebbe dalla “Carta dell'intervisibilità dell'impianto” e dai fotoinserimenti prodotti dallo stesso proponente, per essere l'impianto visibile da molti punti degli abitati di Lavello e Venosa, con



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

conseguente “effetto selva” determinato dalla sovrapposizione dell’impianto agli impianti già esistenti e in fase di realizzazione;

PRESO ATTO, in particolare, delle interferenze dell’impianto, segnalate dal Ministero della cultura, con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015 recante “*i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili [...]*”;

PRESO ATTO che, nel medesimo parere del Ministero della cultura, si evidenzia che “*in riferimento agli impatti cumulativi, il contesto territoriale in cui l’impianto in esame si inserisce, in riferimento al buffer di 10 km determinato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati (68 aerogeneratori), autorizzati (24 aerogeneratori) o in corso di autorizzazione, di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l’impianto in esame, per un totale di circa 92 elementi*”;

ATTESO che il Ministero della cultura ha, inoltre, rappresentato che “*l’impianto in oggetto, proposto dalla Inergia Lucania S.r.L, nel complesso, si inserirebbe in un contesto già marcato dalla Presenza di altri impianti eolici e, quanto proposto, andrebbe ad aggravare una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico, producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili*”;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato che “*seppur le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) del citato D. Lgs. 42/2004*”,

PRESO ATTO che il territorio nel cui contesto si inserisce l’impianto “*è stato di recente ricompreso nell’areale Ager Venusinus, in quanto proposta di zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il quale si rammenta che, pur se non ancora vigente, la delimitazione sottoposta ad approvazione è frutto di uno studio lungo e accurato, che ha portato a riconoscere nelle diverse emergenze archeologiche individuate caratteri comuni, tali da consentire l’individuazione di un contesto unitario. Il fatto che la perimetrazione Ager Venusinus non sia stata ancora recepita nel PPR della Regione Basilicata non ne inficia in alcun modo il valore archeologico-paesaggistico, che risulterebbe pesantemente compromesso dalla realizzazione del Parco eolico*”;

RILEVATO che, secondo il parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, “*l’intervento in questione, ottimizzato nei riguardi degli aspetti percettivi del paesaggio e dell’ambiente, ottenuta anche attraverso l’utilizzazione di macchine di grande taglia (5.5 MW/WTG), si inserisce in un’area, definita dal Proponente, a “naturalità molto debole”. A ciò si aggiunga il fatto che gli studi, i sopralluoghi in sito, le ricerche, la letteratura*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*tecnica consultata hanno escluso la presenza di significativi elementi tutelati che possano essere danneggiati dalla presenza del parco eolico”;*

CONSIDERATO che, come riportato nel parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, lo Studio di Impatto Ambientale prodotto dalla proponente, ha verificato l’impatto percettivo dell’impianto, sulla base “*dell’applicazione della relazione  $IP = VP * VI$  dove  $VP$  individua l’indice rappresentativo del valore paesaggistico del territorio sottoposto ad analisi e  $VI$  indica l’indice rappresentativo della visibilità e percepibilità dell’impianto. L’indice  $VP$  relativo all’ambito di riferimento (nel caso di specie il buffer di 10 km dall’impianto), è stato ottenuto quantificando gli elementi di naturalità del paesaggio ( $N$ ), di qualità dell’ambiente percepibile ( $Q$ ) e la presenza di zone soggette a vincolo ( $V$ ), secondo la seguente relazione:  $VP = N + Q + V$ ”;*

RILEVATO in particolare, che secondo quanto riportato nel parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, “*l’analisi condotta nello SIA dal Proponente ha posto in evidenza che l’impianto risulta non visibile da quasi il 60% del territorio compreso entro il raggio di 10 km. Le aree da cui risulterebbe pienamente visibile, anche solo in parte, ammontano al 16% e sono prevalentemente concentrate negli immediati dintorni dell’impianto, lungo la valle della Fiumara di Venosa e lungo i versanti ad ovest dell’invaso del Rendina, nonché dal ciglio dei terrazzi su cui sorgono i centri abitati di Lavello e Venosa*”;

CONSIDERATO che, per ciò che concerne gli impatti cumulativi, nel parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS si riporta che “*il Proponente riporta che secondo quanto richiesto specificatamente anche dal PIEAR (l.r. n.1/2010 e ss. mm. e ii.), è stato verificato il rispetto delle distanze minime tra aerogeneratori, tenendo conto anche degli aerogeneratori già presenti nell’area*” e che il “*livello di impatto paesistico, per quanto riguarda il progetto risulta essere pari a 6, ovvero poco al di sopra della soglia di rilevanza, ma ben al di sotto della soglia di tollerabilità. Il valore calcolato indica che l’installazione dell’impianto, al netto delle misure di mitigazione e compensazione individuate, è di poco al di sopra della soglia di rilevanza dell’impatto paesaggistico, ma accettabile, anche perché l’impatto è da considerarsi Impatto complessivo MEDIO*”;

CONSIDERATO che, secondo quanto riportato nel parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS “*il cavidotto verrà realizzato completamente interrato lungo l’asse stradale esistente e, quindi, non andrà a modificare l’assetto strutturale della viabilità né il contesto paesaggistico in cui si colloca lo stesso. Ad ogni modo, la risoluzione dell’interferenza verrà valutata in fase di approvazione del progetto e, nel caso in cui si optasse per un attraversamento di tipo più tradizionale si provvederà a richiedere il parere di competenza paesaggistica a all’Ufficio regionale competente*”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che nel parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS si dà atto che il proponente *“ha predisposto una Relazione Archeologica, dalle quali si rileva che i valori dell’indice di impatto paesaggistico si mantengono piuttosto bassi”*;

CONSIDERATO che nello stesso parere negativo del Ministero della cultura si riferisce che il *“Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata che, con nota prot. 9430 del 13/01/2021, chiarisce che la suddetta DRG, nell’approvare —previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR- le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex art. 142 comma 1), lett.m) del D. Lgs. n. 42 del 2004 raggruppate sotto la denominazione di Ager Venusinus [...] non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l’obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice”*;

CONSIDERATO che il valore delle opere di progetto è di euro 48.725.141,30, esclusa IVA.

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione subordina all’utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione, finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30 per cento la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55 per cento dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell’Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha prescritto misure di mitigazione e compensazione in calce al proprio parere;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera *c-quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il tramite della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Basilicata;

## **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole circa la compatibilità ambientale e in merito alla VINCA di assenza di incidenza negativa e significativa del progetto inerente il Parco Eolico denominato "Piani di Piedina", della potenza complessiva di 55 MW con aerogeneratori ricadenti nel territorio comunale di Venosa (PZ), le opere connesse nei comuni di Venosa, Rapolla, Melfi (PZ), subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell'opera e all'ottemperanza delle prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nel parere n. 188 del 29 novembre 2021.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**